

**Allegato " A " al Repertorio nr. 27669
e alla Raccolta nr. 11892**

STATUTO

TITOLO I

Art.1 - Denominazione sociale - Sede

La società a responsabilità limitata retta dal presente Statuto ha la denominazione:

"ATENE - Società a responsabilità limitata con unico socio".

La società ha sede nel Comune di Genova.

L'Assemblea dei Soci, con opportune deliberazioni, può istituire, anche all'estero, se strumentali all'oggetto sociale e nei limiti di legge, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

Art.2 - Durata

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art.3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività, svolte in via prevalente a favore del socio unico: la ricerca, l'innovazione, la prestazione di servizi, la consulenza e l'assistenza tecnica nei settori

- delle tecnologie informative;
- dell'istruzione;
- della formazione professionale;
- del mercato del lavoro;
- dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e a quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In particolare la società intende:

- sperimentare e diffondere processi, metodologie, modelli e tecnologie innovative nel campo della formazione, con riferimento alle tecnologie ipermediali e alla formazione a distanza favorendo l'interazione tra Aziende, Università, Istituzioni di ricerca, Agenzie formative, Istituzioni pubbliche;
- sperimentare, promuovere e sviluppare servizi di comunicazione, attraverso strumenti innovativi, favorendo l'accesso a informazioni e servizi, con particolare ma non esclusivo riferimento all'orientamento scolastico e professionale e ai servizi locali per l'impiego;
- progettare ed erogare servizi e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla diffusione dell'innovazione e della formazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento all'impresa minore.

A tal fine la Società, nell'ambito esclusivo delle proprie competenze e con le modalità di cui all'art. 10 infra:

- esegue studi di fattibilità e ricerche di mercato;
- progetta corsi di formazione professionale sia tradizionali che a distanza;
- progetta, mette in opera e cura la gestione operativa e l'assistenza tecnica di sistemi informativi, anche attraverso la formazione del personale addetto;
- progetta, mette in opera e cura la gestione operativa di sistemi per la comunicazione;
- predispone, presenta e gestisce progetti di ricerca e sviluppo e/o di

formazione finanziati dalla Regione Liguria, dallo Stato Italiano o dalla Unione Europea e fornisce i relativi servizi di verifica, controllo della rendicontazione nella gestione dei progetti;

- fornisce servizi di assistenza e consulenza per la progettazione, la promozione e la valutazione di piani e interventi formativi;
- fornisce servizi di assistenza nella verifica e nel controllo di attività formative finanziate;
- organizza programmi-pilota di assistenza finalizzati alle imprese nei campi della analisi dei fabbisogni, della progettazione formativa, dell'accesso ai finanziamenti per la formazione continua, dell'organizzazione della formazione flessibile e a distanza;
- realizza programmi di creazione d'impresa, di consulenza e assistenza ai nuovi imprenditori e in generale di sviluppo dell'imprenditorialità;
- fornisce servizi di verifica, di controllo della rendicontazione nell'erogazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento al settore idrico integrato e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- espleta attività di supporto operativo alla Città Metropolitana di Genova in relazione a specifici progetti in materia di ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- progetta e realizza ogni altro tipo di servizio congruente con l'oggetto sociale.

La Società, per il raggiungimento del suo scopo sociale, nell'ambito esclusivo delle proprie competenze e con le modalità di cui all'art. 10 infra, potrà:

- acquistare beni strumentali e tecnologie avanzate;
- promuovere reti e partenariati anche transnazionali;
- organizzare manifestazioni, fiere, mostre, saloni sul territorio della Liguria e/o altrove;
- promuovere concorsi, borse di studio, stages, visite e scambi in Italia e all'estero;
- produrre e commercializzare i propri servizi anche sotto forma di oggetti multimediali, software o courseware, ed anche tramite reti telematiche.

Le eventuali ulteriori attività dovranno svolgersi esclusivamente nell'ambito di quelle tassativamente ammesse dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico.

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs.vo 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico Città Metropolitana di Genova.

Art. 4 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 204.746,00 (duecentoquattromila settecentoquarantasei virgola zero zero), e potrà essere aumentato una o più volte, anche mediante conferimento di beni in natura per decisione del Socio.

TITOLO II

Art.5 - Socio Unico

La Società ha come unico socio la Città Metropolitana di Genova.

Art.6 - Obbligo dei soci

Il socio è obbligato a osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni sociali.

TITOLO III

Art.7 - Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico
- il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale

Art.8 - Assemblea e decisioni dei soci

a) Deliberazioni

L'Assemblea annuale di approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia potrà essere convocata anche successivamente a detto termine, comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

b) Convocazioni

Le Assemblee Sociali sono convocate a cura dell' Amministratore Unico nei modi e termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia; sono valide le Assemblee Totalitarie ai sensi dell'art. 2479-bis ultimo comma C.C.

c) Intervento in assemblea e voto

Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge. Il socio unico può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio osservate le norme di legge.

d) Presidente, Segretario, Scrutatori

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, il Segretario è designato dagli intervenuti all'Assemblea.

Nel caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa la persona che presiede.

e) Maggioranze

Le assemblee deliberano ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

f) Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci, ad eccezione delle materie riservate dalla legge alla competenza assembleare, possono essere adottate, a cura e controllo dell'Amministratore Unico, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Socio; la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in firma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse quando:

1. la decisione riguarda la modificazione dell'atto costitutivo;
2. la decisione riguarda il compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

3. la decisione riguarda argomenti che l'Amministratore Unico ritenga di sottoporre all'Assemblea;

4. la decisione riguarda argomenti che il socio unico ritenga di sottoporre all'Assemblea.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art.9 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica non più di tre esercizi ed è eleggibile per non più di due volte consecutive.

La nomina e la revoca dell'Amministratore Unico spettano al socio Città Metropolitana di Genova.

All'Amministratore Unico sono conferiti, nei limiti dell'oggetto sociale, tutti i poteri per la gestione ordinaria con la esclusione degli atti e competenze riservate all'assemblea ai sensi del successivo art.10.

E' fatto obbligo all'organo amministrativo di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo ed il dettagliato programma delle attività sociali. Gli elaborati devono essere depositati presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il bilancio preventivo ed il programma delle attività sociali devono illustrare:

a) il programma delle attività da sviluppare, con dettaglio delle commesse già acquisite, in corso di acquisizione e di cui si prevede l'acquisizione da parte dei diversi Servizi di Città Metropolitana nei cui confronti si esplicano le attività esercitate da Atene;

b) il programma delle risorse umane impiegate, con dettaglio dei relativi costi, suddivisi tra dipendenti a tempo indeterminato e determinato, con particolare riferimento alle nuove risorse umane da assumere e/o dei contratti a tempo determinato da rinnovare, la cui approvazione compete specificamente al Socio Unico ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

c) gli altri eventuali costi diretti di commessa diversi dal personale dipendente;

d) i costi indiretti e delle spese generali.

Oltre a quanto sopra già espressamente previsto, si applicano i vincoli imposti dall'art 11 del D. Lgs.vo 175/2016, con particolare riferimento agli obblighi in materia di:

i. onorabilità (comma 1);

ii. divieto affidamento amministrazione ai soci (comma 5);

iii. divieto nomina amministratori che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o di società controllanti (comma 8);

iv. divieto di istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (comma 9 lett. d);

v. divieto di corresponsione ai dirigenti di indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (comma 10);

vi. inconfiribilità - incompatibilità (comma 14);

vii. disciplina della proroga degli organi amministrativi (comma 15).

Art.10 -Atti soggetti ad autorizzazione dell'Assemblea e disposizioni per l'esercizio del controllo analogo

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- a) assunzione e licenziamento personale dipendente;
- b) richiesta aperture di credito in c/c, affidamenti bancari, anticipazioni, mutui, operazioni di finanziamento a medio - lungo termine di importo complessivamente superiore a € 20.000,00;
- c) acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 50.000;
- d) tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto o alienazione di immobili;
 - prestazione di garanzia a terzi;
 - rilascio di effetti cambiari.

Qualora l'Amministratore Unico intenda proporre l'adozione di deliberazioni di cui al comma precedente, formula una proposta di deliberazione da comunicare al Socio Unico almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

La Città Metropolitana di Genova, nella qualità di Socio Unico, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente statuto all'Assemblea.

Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Socio Unico, la Società adotta un modello organizzativo coerente alle direttive a tal fine impartite dal Socio Unico.

In particolare, tale modello organizzativo dovrà prevedere:

- i. il coordinamento di funzioni aziendali di staff (sicurezza, informatica, ecc.) con gli Uffici di Città Metropolitana, ove compatibile in base a criteri di efficienza ed economicità;
- ii. la produzione entro il 31 luglio di ogni anno di una situazione economica semestrale consuntiva relativa al primo semestre dell'esercizio in corso;
- iii. la produzione entro il 30 novembre di ogni anno di una proiezione economica pre-consuntiva dell'esercizio in corso;
- iv. la gestione delle singole commesse acquisite da Città Metropolitana regolate da contratti di servizio, che prevederanno il rispetto di indicatori di qualità del servizio (indicatori temporali ed indicatori di risultato) e la sottomissione di dettagliata reportistica periodica;

Art.11 - Compensi all'Organo Amministrativo

Per l'Amministratore Unico potrà essere stabilito un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci, in conformità e nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 11 commi 6 e 7 del D. Lgs.vo 175/2016.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

La Società provvederà a nominare un Organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, attribuendo ad esso anche l'incarico di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, che dura in carica non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile una sola volta.

La cessazione dell'Organo di controllo per la scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui tale Organo è stato rinominato.

La retribuzione spettante all'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea che provvede alla sua nomina.

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge nominare un organo di controllo collegiale, la Società provvederà a nominare un collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 codice civile, ferma restando l'attribuzione al Collegio Sindacale dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio sindacale e' nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo di cui alla legge 12 luglio 2011 nr. 120 e s.m.i.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato al Sindaco Unico o ai membri del Collegio Sindacale.

Art. 13 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società, nei limiti delle deleghe e dei poteri allo stesso attribuiti in base all'art. 10 del presente statuto e dall'Assemblea, e in tale veste sottoscrive tutti gli atti in nome della Società, premettendone la ragione sociale.

Art.14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.15 - Scioglimento

Lo scioglimento della società si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge e con la deliberazione di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art.16 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia riguardante la Società ed i rapporti sociali in genere è quello di Genova.

Art.17 - Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto Sociale valgono le disposizioni di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

E' espressamente vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.

Genova, 11 ottobre 2018

F.to Claudio SARTORE

F.to Federico CATTANEI - Notaio